



COMUNE DI BOMPENSIERE

-PROVINCIA DI CALTANISSETTA-

AREA TECNICA

C.F.-80005060852- P. I.V.A. -.01473680856

(Tel. 0934-938008 Fax 0934 938388)

E-mail : ufficiotecnico@pec.comunebompensiere.it

Sito internet : www.comunebompensiere.it



REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO NEI LAVORI PUBBLICI, DEI SUPPORTI AL R.U.P. E RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE

(redatto ai sensi della L.R. n.12 del 12/07/2011, D. Lgs. n.163 del 12/04/2006 e s.m.i., D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 e s.m.i.)

CAPO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento comunale ha per oggetto :

-la nomina del Responsabile unico del Procedimento (R.U.P) nei lavori pubblici e dei relativi supporti;

-la ripartizione degli incentivi alla progettazione, previsti dall'art. 95 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., per come recepito nel testo dalla L.R. n. 12/2011.

-I criteri di ripartizione del 30% della tariffa professionale relativa alla redazione di atti di pianificazione comunque denominati.

Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'art.92 e seguenti del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, come recepito dalla Legge regionale n. 12 del 12/07/2011(nel seguito del presente regolamento denominata semplicemente <legge>).

Art. 2

Norme di riferimento

Costituiscono norme di riferimento per il presente regolamento:

-La Legge Regionale Siciliana n.12/2011 nel seguito del presente regolamento denominata semplicemente <codice>;

-Il Codice dei contratto di cui al D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

-Il Regolamento di attuazione approvato con D. P.R. n°. 207/2010 e s.m.i.

Art. 3

Definizione delle prestazioni

1) Per progetto di lavoro pubblico s'intende quello relativo ad un intervento che rientri nell'ambito oggettivo della legge e successive modifiche ed integrazioni, descritto dall'articolo 3 del Codice; per progetto preliminare, definitivo ed esecutivo si intendono le prestazioni descritte rispettivamente ai commi 3,4,5 dell'articolo 93 del codice.

2) Per i lavori pubblici per i quali la soppressione della distinzione fisica tra progetto definitivo ed esecutivo, risponda a criteri di ragionevolezza, di economicità, e di efficacia, questi due livelli possono essere congiunti e fusi in un unico livello di progettazione successivo a quello preliminare. In particolare, relativamente a progetti per i quali esiste già progettazione preliminare e di massima, in aderenza alla normativa antecedente all'entrata in vigore del codice, si opera l'accorpamento dei due livelli di progettazione in unico progetto esecutivo aderente a quanto disposto dagli articoli 18-25-35 del DPR 554 del 21/12/99 (regolamento di attuazione del codice). Tutto ciò nella considerazione che i primi due livelli di progettazione, concepiti nel nuovo dettato normativistico, richiedono elaborazioni e studi più approfonditi; di conseguenza i compensi spettanti ai progettisti vengono erogati, complessivamente, cumulando le percentuali relative per il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo.

3) La facoltà di operare quanto disposto dal comma precedente si applica, su indicazione preventiva e vincolante del responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 16, comma 2, del codice.

4) Per atti di pianificazione e strumenti urbanistici devono intendersi quelli elencati nell'art. 4 del Regolamento approvato con DPRS n. 15/1997.

5) Per atti di pianificazione generale si intendono: il piano regolatore generale o intercomunale e le sue revisioni e varianti eventualmente comprensivi di regolamenti edilizi e norme di attuazione, il piano urbano del traffico ed i suoi aggiornamenti, il piano commerciale ed i suoi aggiornamenti.

6) Per atti di pianificazione esecutiva si intendono: i piani di lottizzazione d'ufficio, i piani di recupero di iniziativa pubblica ai sensi della LR 37/1985, i piani particolareggiati di recupero del centro storico, i piani integrati di recupero di iniziativa pubblica o mista pubblica e privata, i piani particolareggiati, i piani per insediamenti produttivi, i piani di zona per l'edilizia economico-popolare, le localizzazioni degli interventi per l'edilizia economico-popolare alternative ai piani di zona ai sensi dell'art. 51 della L. n.865/1971 e gli altri piani urbanistici esecutivi, comunque denominati, attuativi di strumenti urbanistici generali anche in variante o in deroga a questi ultimi.

7) Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal regolamento le varianti ai progetti di lavori ed agli atti di pianificazione, limitatamente al loro importo ed alla loro dimensione, purché aventi propria autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e del procedimento di approvazione.

8) Le variazioni imputabili ad errori di progettazione sono eseguite senza corresponsione di alcun incentivo.

9) L'incentivo è riconosciuto su tutte le specifiche prestazioni che sono svolte dal personale interno, necessari alla progettazione, realizzazione e controllo dell'opera o lavoro.

Cap. II°

Nomina del Responsabile Unico del Procedimento e dei supporti

Art. 4

Tipologie per la nomina del RUP

Per ogni intervento previsto o da prevedere deve essere nominato un responsabile unico del procedimento.

Art. 5

Competenza alla nomina RUP

Le funzioni di responsabile unico del procedimento di cui al precedente art. 1 vengono assegnate con determina del dirigente preposto all'attuazione del Piano triennale di realizzazione dei LL.PP.

La nomina di cui al precedente comma, deve avvenire sulla base delle competenze tecnico-professionali possedute, correlate alla tipologia d'intervento previsto, nonché sulla base di criteri di rotazione ed utilizzo di tutto il personale tecnico assegnato all'Area tecnica.

Art. 6

RUP- Responsabile del Servizio- Progettista

Il Responsabile unico del procedimento può coincidere con il responsabile del servizio se trattasi di un tecnico, o con il responsabile dell'area Tecnica;

Il Responsabile unico del procedimento può assumere le funzioni di progettista e direttore per interventi il cui importo a base d'asta sia inferiore a €.500.000,00 e che non rientrino nelle tipologie di cui all'art. 3 c. 1 lett. l e m del Regolamento approvato con DPR 207/2010.

Art. 7

Supporti al RUP

Il R.U.P. in relazione al sovraccarico di lavoro o siano necessarie particolari competenze tecniche, può richiedere con apposita relazione scritta la nomina di supporti per le varie fasi così come indicato nella tabella B6 del DM della Giustizia 4.04.2001.

I compiti di supporto al R.U.P. possono essere affidati sia nell'ambito del personale interno, sia, a seguito di comprovate esigenze per carenza di personale o sovraccarico di lavoro o assenza di adeguate competenze tecniche, a tecnici esterni in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali.

Art. 7 bis

Verificatore

Alla nomina del Verificatore, per lo svolgimento dei compiti e funzioni di cui all'art. 112 Del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i e degli artt. 45, 52, 53 e 54 del DPR 207/2010, vi provvede il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 49 del DPR 207/2010.

Qualora non sussiste la possibilità di verifica attraverso strutture tecniche della stazione appaltante o in convenzione con strutture di altra Amministrazione come previsto dall'art. 47 c.1 del DPR 207/2010, l'incarico sarà affidato dal RUP a strutture o soggetti esterni secondo quanto previsto dall'art. 48 del DPR 207/2010.

Art. 8

Nomina Supporti al RUP

La nomina del/i supporti al R.U.P. compete al funzionario cui sono state affidate le funzioni dirigenziali ex art. 51 c.3 della L. 142/90, mediante propria determina;

Se non sussistono le condizioni per l'affidamento a personale interno, l'incarico sarà affidato dal funzionario cui sono state affidate le funzioni dirigenziali ex art. 51 c.3 della L. 142/90, mediante propria determina e su proposta del RUP, a tecnici esterni sulla base dei criteri, principi e modalità relativi all'affidamento di servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura di cui al D.Lgs 163/2006 e del DPR 207/2010.

Il RUP per i procedimenti e le fasi ricadenti sotto la sua responsabilità, può essere sostituito con altro responsabile per:

- a) decadenza del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età;*
- b) trasferimento ad altro Ufficio o Ente;*
- c) rinuncia all'incarico;*

d) *motivata revoca del mandato*

In tali casi, ad eccezione del punto d), ha diritto alla corresponsione della quota parte del fondo relativa alle attività effettivamente svolte e certificate dal R.U.P. subentrante, sempre con le modalità previste nel presente regolamento.

Analogamente si procederà nei confronti delle altre figure professionali inserite nei nuclei di progettazione

Intervenuta la sostituzione del R.U.P., ovvero delle altre figure tecniche ed amministrative, costituenti il nucleo di progettazione, cessano, contestualmente, le responsabilità di natura amministrativa, tecnica e personale salvo quelle connesse con le fasi direttamente espletate.

Art. 9

Criteria per nomina del supporto al RUP

Nel caso in cui il supporto al RUP sia affidato a personale interno, dovranno essere rispettati i criteri di nomina appresso riportati e con la priorità dell'ordine con cui gli stessi sono indicati:

- 1) Al Responsabile del servizio cui l'opera riguarda, subordinatamente al possesso dei requisiti necessari;*
- 2) Ad altro personale tecnico, sempre in possesso dei requisiti necessari, se il responsabile del servizio di cui al precedente punto 1) abbia numerose nomine in corso ed in conseguenza, in relazione anche alla rilevanza qualitativa, non sia in grado di potervi assolvere. Dovrà garantirsi inoltre, in questa ipotesi, e fermo restando la possibilità la rotazione delle nomine.*

Cap. III°

Ripartizione incentivo alla progettazione

Art. 10

Costituzione del fondo

Per i lavori Pubblici

In ogni progetto di opera o lavoro pubblico deve essere prevista tra le somme a disposizione dell'Amm.ne una somma per incentivazione alla progettazione sino ad un importo non superiore al 2,0% dell'importo dei lavori posti a base d'asta. Lo stesso s'intende comprensivo degli oneri riflessi a carico dell'Ente.

L'importo da prevedere nel progetto per la liquidazione dell'incentivo è determinato, in rapporto all'entità dell'opera da realizzare, sommano il risultato della moltiplicazione di ogni scaglione d'importo per delle opere per le relative aliquote sotto elencate:

- Fino a 5 milioni di euro 2,0%*
- Per la parte eccedente i 5 mil. e fino a 10 milioni di euro 1,7%*
- Per la parte eccedente i 10 mil. e fino a 20 milioni di euro 1,4%*
- Per la parte eccedente i 20 milioni di euro 1,3%”*

Per gli atti di pianificazione

Il 30% della tariffa professionale.

Detta somma transita con destinazione specifica dal fondo per l'efficienza dei servizi di cui all'art. 17 del c.c.l..

In conformità ed analogia a quanto indicato e prescritto dalla Circolare n. 17 del 13.07.01, sulla somma di cui sopra sono dovuti e restano a carico dell'Ente, anche se non sono previsti nel quadro economico dell'intervento, gli oneri riflessi nella misura di legge.

Art. 11

Figure che partecipano alla ripartizione incentivo

La somma di cui all'art. 10 va ripartita al personale interno che abbia svolto le funzioni di:

☐ Responsabile unico del procedimento;

☐ Supporto al RUP

☐ Verificatore

☐ Redazione della progettazione;

☐ Coordinatore in materia di sicurezza;

☐ Direzione dei lavori;

☐ Collaudo;

al personale che abbia svolto effettiva e concreta attività di collaborazione per la progettazione ed esecuzione dell'opera, quale supporto al R.U.P., disegnatore, assistenti con funzioni di direttori operativi o ispettori di cantiere ai sensi degli artt. 149 e 150 del Regolamento di attuazione n. 207/2010

Art. 12

Ripartizione verticale ed orizzontale

Le aliquote di ripartizione per ogni funzione, relativa ai lavori pubblici, di cui al precedente art.11, (Ripartizione verticale) sono fissate nella tabella sotto riportata

TAB. 1

Funzioni	%
Responsabile Unico del procedimento	25
Supporto al RUP	5
Verificatore	9
Progettazione	24
Piano di sicurezza	0,5
Direzione Lavori	25
Collaudo	1

Collaboratori	10,5
---------------	------

Le sotto ripartizioni per ogni singola fase (Ripartizione orizzontale), relativa ai lavori pubblici, sono riportate nella tabella sotto riportata .

TAB. 2

Funzione	Prog.	Prog.	Prog.	Esecuz.	Totale
	Prelim.	Definit.	Esecut.	Lavori	
Responsabile del procedimento e Supporto	10%	25%	40%	25%	100%
Verificatore	15%	50%	35%	-	100%
Progettazione	10%	40%	50%	-	100%
Coordinatore sicurezza	5%	40%	5%	45%	100%
Direzione lavori	-	-	-	100%	100%
Collaboratori	10%	15%	15%	60%	100%

TAB. 3

Ripartizione oneri di Direzione Lavori	
La quota relativa alla D.L. viene suddivisa tra il personale costituente l'Ufficio di direzione secondo le percentuali sotto riportata.	
Qualora una o più delle figure non risultano nominate, le relative quote vengono sommate a quella del direttore dei lavori	
Direttore dei lavori	60%
Direttore Operativo	25%
Ispettore di Cantiere	15%

Le aliquote di ripartizione per la redazione degli atti di pianificazione è predeterminata, mediante accordo tra le parti su proposta del dirigente tecnico, unitamente alla determinazione di cui all'articolo 8

Nel caso in cui la progettazione definitiva ed esecutiva vengano a coincidere ai sensi del precedente articolo 3 punto, le relative percentuali di cui alla tabella 2 vanno sommate.

Nel caso di incentivo per atti di pianificazione urbanistica, la ripartizione sarà effettuata tra il personale incaricato alla redazione e che vi ha effettivamente partecipato, attestato dal responsabile dell'Area.

La ripartizione avverrà in proporzione ai parametri stipendiali stabiliti dal CCNL relativi a ciascun partecipante

Art. 13

Incarichi collegiali con professionisti esterni

Sono ammessi incarichi collegiali congiuntamente all'Ufficio tecnico dell'Amministrazione ed a professionisti esterni ; sono equiparati a professionisti esterni i tecnici di altri enti e/o pubbliche amministrazioni i quali, in forza delle vigenti

Approvato con deliberazione del la Giunta Comunale n. 7 del 19/02/2014

Aggiornato a febbraio 2014

disposizione di legge o dei relativi regolamenti interni, possono esercitare attività professionale a favore di enti locali diversi da quello di appartenenza e sono stati autorizzati allo scopo dalla propria Amministrazione.

Qualora si proceda all'incarico collegiale con professionisti esterni, ai sensi del precedente comma, la parte del fondo di incentivazione, al netto della parte destinata al responsabile unico del procedimento, per le parti inerenti attività svolte collegialmente, è ridotta mediante l'applicazione di un coefficiente di 0,75.

In deroga all'art. 7 della L. 02/03/49 n. 143, all'art. 11 della L. 02/03/49 n.144, all'art. 6, commi 2° e 3°, della L. 01/07/77 n. 404, e ad ogni altra disposizione dello stesso tenore, in caso d'incarico collegiale l'onorario relativo al/i professionista/i esterno/i, le cui modalità di scelta sono demandate ad altro regolamento, è ridotto alla metà.

Non è considerato incarico collegiale quello in cui, seppur riferito ad un lavoro pubblico unitario, consenta di distinguere le prestazioni parziali affidate all'Ufficio Tecnico dell'ente da quelle affidate a soggetti esterni; ovvero quello nel quale le prestazioni parziali affidate all'U.T.C. costituiscano segmenti determinati e definiti di cui alle tabelle 1 e 2, sopra riportate.

7

Art. 14

Incarichi collegiali con uffici tecnici di altri enti

Sono ammessi incarichi collegiali congiuntamente all'Ufficio tecnico dell'Amministrazione ed ad uno o più d'uno degli uffici tecnici di altre amministrazioni; i rapporti tra i diversi uffici tecnici saranno regolati da apposita convenzione che si attiene ai principi del presente regolamento, temperati da eventuali principi diversi desumibili dai regolamenti analoghi delle altre amministrazioni.

Qualora il lavoro pubblico da progettare o l'atto di pianificazione da redigere siano di interesse intercomunale per effetto di accordo di programma, conferenza di servizi o convenzione, il fondo incentivante deve essere costituito per quote proporzionali da ciascuna delle amministrazioni locali partecipanti, in base alla convenzione o, nel silenzio di questa, in parti uguali.

Qualora il lavoro pubblico da progettare o l'atto di pianificazione da redigere siano di pertinenza esclusiva di questa Amministrazione, il fondo di cui al presente regolamento da erogare anche al personale degli altri enti è interamente a carico di questa Amministrazione.

Qualora il lavoro pubblico da progettare o l'atto di pianificazione da redigere siano di pertinenza esclusiva di altro ente pubblico, la convenzione deve prevedere l'esclusione di qualsiasi onere a carico di questa Amministrazione, nonché le modalità di rimborso delle eventuali spese per uso di beni strumentali o di materiali di consumo di proprietà di quest'ultima ed utilizzati dall'Ufficio Tecnico per l'espletamento delle prestazioni convenzionate.

Art. 14 bis

Penalità

Nel caso di ritardata consegna degli elaborati da parte del gruppo di progettazione, rispetto ai termini previsti nell'atto di nomina, sarà applicata una penale pari al 0,2% del compenso spettante per le varie fasi di procedimento a ciascun componente, per ogni giorno di ritardo, fermo restando la possibilità di procedere alla revoca superati i trenta giorni di ritardo.

Diversamente da quanto previsto al comma precedente, non si applica la penale solo nel caso in cui sia dimostrato, con adeguato anticipo rispetto al termine ultimo assegnato, che il ritardo sia causato da fattori esterni non attribuibili al gruppo di progettazione.

Art. 15

Economie

Le quote relative a prestazioni effettuate da personale esterno, costituiscono economie e possono essere stralciate dalla previsione di spesa da inserire nel quadro economico dell'intervento.

Art. 16

Termini per la liquidazione degli incentivi relativi alla progettazione

La liquidazione degli incentivi alla progettazione, valutati e calcolati come indicato ai precedenti articoli, sarà effettuata alla fine di ogni fase mediante apposito provvedimento di liquidazione dal dirigente dell'Area Tecnica, o funzionario cui sono state affidate le funzioni dirigenziali, sulla base di apposita relazione del Responsabile Unico del Procedimento.

8

La relazione dovrà attestare :

- ☐ le effettive prestazioni svolte;*
- ☐ il personale cui compete l'incentivo ed i relativi atti amministrativi giustificativi;*
- ☐ la quantificazione dell'incentivo spettante ad ogni partecipante;*

Il dirigente dell'Area Tecnica provvederà all'emissione del relativo provvedimento di liquidazione entro il termine di giorni 15 dalla ricezione della relazione di cui al comma precedente.

La relazione di cui sopra, in relazioni alle varie fasi, dovrà essere redatta e trasmessa:

- a) per il progetto preliminare, entro 30 giorni dall'esecutività della deliberazione di approvazione del progetto o dell'atto di programmazione che recepisce o contiene il progetto preliminare;*
- b) per il progetto definitivo, entro 30 giorni dal conseguimento di tutti i pareri, le autorizzazioni ed i Nulla Osta previsti dalle vigenti norme, anche da parte di Amministrazioni o Organi esterni all'ente;*
- c) per il progetto esecutivo, entro 30 giorni dall'esecutività della deliberazione di approvazione del progetto esecutivo;*
- d) per il coordinamento della sicurezza e la salute nei cantieri in fase di progettazione, con redazione del relativo piano di sicurezza e del fascicolo di cui all'art. 4 del D.Lgs.n. 494/96 e s.m.i. entro 30 giorni dall'affidamento o dall'aggiudicazione dei lavori;*
- e) per il coordinamento della sicurezza e la salute nei cantieri in fase di esecuzione, con eventuale aggiornamento del relativo piano di sicurezza e del fascicolo, ai sensi dell'art. 5 del D.Leg.vo n. 494/96 e s.m.i., entro 30 giorni dall'approvazione del collaudo;*
- f) per la direzione lavori e contabilità dei medesimi, entro 30 giorni dall'approvazione del collaudo;*
- g) per il collaudo entro 30 giorni dall'approvazione del relativo certificato;*

h) per il R.U.P. entro il termine di 30 giorni dalla definizione di ciascuna fase;

Qualora il progetto definitivo e quello esecutivo siano redatti in un unico livello, la liquidazione avviene secondo i termini del progetto esecutivo.

Per i soli progetti di lavori di importo stimato inferiore a 100.000 Euro, la liquidazione è fatta in un'unica soluzione ai sensi e nei termini di cui al comma 4 lett. f).

L'incentivo dovrà essere comunque liquidato dopo l'approvazione amministrativa delle varie fasi di progettazione.

Art. 17

Termini per la liquidazione degli incentivi relativi agli atti di pianificazione

La liquidazione degli incentivi relativi alla redazione di atti di pianificazione, valutati e calcolati come indicato ai precedenti articoli, sarà effettuata, per le varie fasi, mediante apposito provvedimento di liquidazione dal dirigente dell'Area Tecnica, o funzionario cui sono state affidate le funzioni dirigenziali, sulla base di apposita relazione del Responsabile del Servizio.

La relazione dovrà attestare :

- ☐ le effettive prestazioni svolte;
- ☐ il personale cui compete l'incentivo ed i relativi atti amministrativi giustificativi;
- ☐ la quantificazione dell'incentivo spettante ad ogni partecipante;

Il dirigente dell'Area Tecnica provvederà all'emissione del relativo provvedimento di liquidazione entro il termine di giorni 30 dalla ricezione della relazione di cui al comma precedente.

La relazione di cui al precedente comma 2, dovrà essere redatta e trasmessa :

a) Per la redazione del piano regolatore generale, della sua revisione o variante, ivi compresi il regolamento edilizio, le norme di attuazione e gli altri strumenti generali :

- ☐ per un importo pari al 25% dell'incentivo da corrispondere, entro 30 giorni dalla esecutività della deliberazione di adozione dell'atto di pianificazione;
- ☐ per un importo pari al 50% dell'incentivo da corrispondere, entro 30 giorni dalla esecutività della deliberazione comunale di contro deduzioni alle osservazioni, ovvero, se prevista dall'ordinamento, di approvazione dell'atto di pianificazione;
- ☐ per un importo pari al 25% dell'incentivo da corrispondere, entro 30 giorni dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico redatto.

b) Per la redazione degli atti di pianificazione esecutiva :

- ☐ per un importo pari al 50% dell'incentivo da corrispondere, entro 30 giorni dalla esecutività della deliberazione di adozione dell'atto di pianificazione;
- ☐ per un importo pari al 50% dell'incentivo da corrispondere, entro 30 giorni dalla esecutività della deliberazione di approvazione dell'atto di pianificazione;

☒ nel caso in cui adozione ed approvazione coincidano, per l'intero importo entro 30 giorni dalla esecutività della deliberazione di approvazione dell'atto di pianificazione;

c) Per le varianti a PRG che non coinvolgono più del 10% del territorio urbanizzato, oppure che sono limitate alle norme tecniche di attuazione, alla individuazione di vincoli procedurali o alla localizzazione di infrastrutture pubbliche, anche in casi di presenza contemporanea delle predette condizioni, la liquidazione è fatta in unica soluzione e la relazione del dirigente dell'area tecnica di cui al comma 2, dovrà essere redatta e trasmessa nel termine di giorni 30 dall'entrata in vigore dell'atto. Lo stesso termine si applica a ai piani urbani del traffico.

d) Per i piani urbanistici attuativi nei quali sono previsti meno di 100 abitanti teorici, se con destinazione residenziale, o meno di 5.000 mq di superfici coperte, se con destinazione diverse da quella residenziale, la liquidazione è fatta in unica soluzione e la relazione del dirigente dell'area tecnica di cui al comma 2, dovrà essere redatta e trasmessa nel termine di giorni 30 dall'esecutività della deliberazione di approvazione dell'atto. Nel caso di piano con destinazioni miste i due parametri massimi indicati sono applicati proporzionalmente secondo la corrispondenza convenzionale di 1 abitante teorico equivalente a 50 mq.

e) In caso di approvazione di opere pubbliche in variante agli strumenti urbanistici eseguita dall'ufficio la liquidazione avverrà ai sensi dell'art. 16 per quanto concerne la progettazione ed in funzione del livello di progettazione; per la parte relativa alla variante la liquidazione avverrà ai sensi del presente articolo.

f) Non è dovuto alcun compenso per l'istruttoria delle contro deduzioni alle osservazioni ed agli eventuali conseguenti adeguamenti degli elaborati.

Art. 18

Termini di chiusura per la liquidazione dell'incentivo

Qualora uno degli eventi di cui agli articoli 16 e 17 non si verifichi a causa di mutati orientamenti amministrativi o leggi sopravvenute, la liquidazione dell'incentivo è disposta entro il termine di giorni 60 dal verificarsi della causa di impedimento.

Qualora uno degli eventi di cui agli articoli 16 e 17 non si verifichi a causa di un provvedimento giurisdizionale, della mancata approvazione da parte di altra autorità a ciò preposta per legge o di altro adempimento, sempre che queste cause non siano imputabili alla responsabilità del tecnico estensore o di altri destinatari dell'incentivo, la liquidazione dell'incentivo è disposta entro il termine di giorni 60 dal verificarsi della causa di impedimento o, se questa non è accertabile con precisione, entro i 60 giorni successivi all'ultimazione della singola prestazione.

Tutti i termini previsti per la liquidazione possono essere automaticamente prorogati fino alla data della prima erogazione dello stipendio o di qualunque altra somma, a favore del destinatario, per ragioni contabili e di economia generale degli atti ed al solo fine di agevolare l'emissione del mandato di pagamento.

Art. 19

Prestazioni escluse

Sono esclusi dal presente regolamento:

☒ Gli studi ed analisi di fattibilità, la formazione di elenchi o di programmi annuali o pluriennali di lavori pubblici, comunque denominati, in quanto non configurabili come atti di progettazione;

☒ la redazione dei programmi pluriennali di attuazione in quanto non configurabile come vero e proprio atto di pianificazione.

CAPO IV°

ALTRI ONERI

Art. 20

Spese

Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti o dei piani, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali, sono a carico dell'Amministrazione.

11

Art. 21

Oneri per l'iscrizione agli albi professionali

Gli oneri per l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali di appartenenza, ove questa sia obbligatoria, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge o di altre disposizioni, nella misura stabilita dai singoli ordinamenti professionali, sono a carico dell'Amministrazione.

Art. 22

Oneri per la copertura assicurativa

Ai sensi degli artt. 92 e 112 del D. Lgs 163/2006 e dell'art. 57 e 270 del DPR 207/2010, l'Amministrazione è tenuta a stipulare apposita polizza assicurativa, con oneri a carico della stessa.

L'importo da garantire sarà quello previsto dalla normativa stessa.

Detta polizza deve essere stipulata prima dello svolgimento dell'incarico.

In caso l'Amministrazione non intenda procedere alla stipula di detta polizza mediante formale disposizione del Legale rappresentante dell'Ente, nessun addebito a qualsiasi titolo, eccetto quelli di natura penale, può essere ricondotto o imputato al personale incaricato.

Art. 23

Aggiornamenti

Il presente regolamento sarà aggiornato con provvedimento del funzionario cui sono affidate le funzioni dirigenziali per l'Area Tecnica solo per adeguamenti a sopravvenute norme di legge e/o regolamentari cogenti che non implicino discrezionalità da parte dell'Amministrazione

Art.24

Pubblicazione

Il presente Regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione che ne disporrà l'approvazione, sarà pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio ai sensi di legge ed entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo di tale pubblicazione. Esso sarà pubblicato, altresì, sul Sito Internet del Comune di Bompensiere.

Sommario

CAPO I°	0
DISPOSIZIONI GENERALI	1
Art. 1.....	1
Oggetto.....	1
Art. 2.....	1
Norme di riferimento.....	1
Art. 3.....	1
Definizione delle prestazioni.....	1
CAP. II°	2
NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DEI SUPPORTI	2
Art. 4.....	2
Tipologie per la nomina del RUP	2
Art. 5.....	2
Competenza alla nomina RUP	2
Art. 6.....	3
RUP- Responsabile del Servizio- Progettista.....	3
Art. 7.....	3
Supporti al RUP.....	3
Art. 7 bis	3
Verificatore	3
Art. 8.....	3
Nomina Supporti al RUP	3
Art. 9.....	4
Criteri per nomina del supporto al RUP.....	4
CAP. III°	4
RIPARTIZIONE INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE	4
Art. 10.....	4
Costituzione del fondo	4
Art. 11.....	5
Figure che partecipano alla ripartizione incentivo.....	5
Art. 12.....	5
Ripartizione verticale ed orizzontale	5
Art . 13	6
Incarichi collegiali con professionisti esterni	6
Art . 14	7
Incarichi collegiali con uffici tecnici di altri enti	7
Art . 14 bis.....	7
Penalità.....	7
Art. 15.....	8
Economie	8
Art. 16.....	8
Termini per la liquidazione degli incentivi relativi alla progettazione.....	8
Art. 17	9
Termini per la liquidazione degli incentivi relativi agli atti di pianificazione	9
Art. 18.....	10
Termini di chiusura per la liquidazione dell'incentivo	10
Art. 19.....	10
Prestazioni escluse.....	10
CAPO IV°	11
ALTRI ONERI	11
Art. 20.....	11
Spese	11
Art. 21.....	11

Oneri per l'iscrizione agli albi professionali.....	11
Art. 22.....	11
Oneri per la copertura assicurativa	11
Art. 23.....	11
Aggiornamenti	11
Art.24.....	11
Pubblicazione.....	11